

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex artt. 669 *sexies*, comma 2, e 700 c.p.c.

e contestuale istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

Ricorre il **dott.ssa Patrizia Spina** (C.F.: SPNPRZ64D64H892U), nata a San Giorgio a Cremano il 24 aprile del 1964 ed ivi residente alla via Francesco Capiello, 51, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, dall'Avv. Antonio Sasso (codice fiscale SSSNTN61M21H978Q), con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo, 156 (p.e.c.: antonio.sasso@avvocatismcv.it; fax: 0815520328)

- ricorrente -

CONTRO

Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili (C.F. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta Regionale, On. Vincenzo De Luca, legale rappresentante *p.t.*, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81

- resistente -

CONTRO

Ministero della giustizia, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla via Armando Diaz, n. 11

- resistente -

NONCHÉ NEI CONFRONTI



di tutti i candidati annoverati nella graduatoria ordinaria definitiva, approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021

- *controinteressati* -

per l'accertamento e la declaratoria

1. del diritto della ricorrente al riconoscimento in suo favore del maggior punteggio, sotto la voce "*Punteggi Aggiuntivi*", nella misura stabilita dall'art. 5, comma 3, di cui all'Avviso pubblicato nella GU n. 80 dell'8 ottobre 2019, del Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione;
2. del diritto della ricorrente alla partecipazione alle prove idoneative di carattere pratico/attitudinali, di cui al D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019 recante l'*"Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia"*.

previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione:

- a) della graduatoria ordinaria definitiva, approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021;
- b) della graduatoria definitiva aventi diritto alla riserva di cui all'art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021;



c) della graduatoria definitiva generale, approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, n. 973, del 23 ottobre 2020;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO

- Dal novembre 2012 e sino al maggio 2013, la dott.ssa Patrizia Spina ha partecipato al tirocinio formativo, denominato “*Work Experience*”, presso il Tribunale di Torre Annunziata. La partecipazione al predetto tirocinio è stata subordinata al superamento della procedura concorsuale indetta dalla Regione Campania mediante Decreto Dirigenziale n. 11 del 7 marzo 2011, recante l’ “*Avviso Pubblico per la realizzazione di Work-Experience presso gli Uffici Giudiziari della Regione Campania*”.
- Dal 2 settembre 2013 e sino al 29 ottobre 2013, l’odierna ricorrente ha partecipato al tirocinio formativo, ex art. 1, comma 25, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, presso il Tribunale di Torre Annunziata, finalizzato al perfezionamento del percorso formativo precedentemente istituito su iniziativa regionale.
- Ai sensi dell’art. 37, comma 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, (comma sostituito dall’art. 1, comma 344, L. n. 147 del 2013, poi modificato dall’art. 1, comma 12, L. n. 11 del 2015): “*con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all’assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo*



anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di 15 milioni di euro”.

- Pertanto, la dott.ssa Patrizia Spina, a far data dal 15 aprile 2014 e sino al 30 aprile 2015, ha portato a completamento, presso il Tribunale di Torre Annunziata, il predetto **periodo di perfezionamento di cui all’art. 37, comma 11**, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
- Ai sensi dell’art. 50, comma 1-bis, D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014: “con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi”
- Orbene, il completamento del suddetto periodo di perfezionamento, ex art. 37, comma 11, ha consentito all’odierna ricorrente di poter accedere allo svolgimento dell’**ulteriore periodo di perfezionamento**, ex art. 50, comma 1-bis, D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, della durata massima di



dodici mesi da svolgersi presso la struttura organizzativa istituita dal Ministero della Giustizia e denominata “ufficio per il processo”.

- Pertanto, a far data dall’11 gennaio 2016 e sino al mese di novembre 2016, l’odierna ricorrente ha portato a completamento, presso il Tribunale di Palermo - Ufficio per il Processo, il periodo di perfezionamento, di cui al ridetto art. 50, comma 1-*bis*, **maturando i titoli preferenziali di cui al successivo comma 1-quater**, sulla scorta di quanto attestato dal medesimo Tribunale di Palermo in data 21 dicembre 2016.
- In particolare, il tribunale di Palermo, con attestato rilasciato in data 21 dicembre 2016, ha certificato quanto segue: *“visto il Decreto Interministeriale 20 ottobre 2015, con il quale è stata indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'art. 37, comma li, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi nella struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo”; Vista la relazione redatta dal Responsabile della Cancelleria della Sezione 4" Penale, a cui è stato affidato il compito di tutoraggio, concernente l'attività espletata dalla dr.ssa SPINA Patrizia durante il periodo di tirocinio, dalla quale emerge che la medesima ha conseguito le conoscenze e le abilità necessarie allo svolgimento di un'utile attività di supporto nell'ambito dei servizi ausiliari della giurisdizione”*.
- Tanto premesso, si rende ora necessario soffermarsi sulla procedura selettiva per cui è causa.



- Con Avviso pubblicato nella GU n. 80 dell’8 ottobre 2019, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione, ha indetto apposita procedura per la *“selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione di seicentosedici operatori giudiziari, (area II, fascia economia F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”* (cfr. All. n. 12).
- Giova sin da ora evidenziare che ai sensi dell’art. 5 del predetto Avviso: *“1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su base provinciale (o comunque territoriale secondo la vigente normativa regionale), provvedono a calcolare i punteggi aggiuntivi da attribuire a tutti coloro che ne abbiano diritto nell’ambito dell’intera graduatoria, in conformità con l’art. 14, comma 10-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con modifiche dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26. 2. Il punteggio aggiuntivo è quantificato calcolando preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all’ultimo posto. **3. Sulla media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore di tutti soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50, comma 1-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.** 4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere il*



punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”.

- Ad esser chiari, dunque, nell’ipotesi in cui i candidati avessero maturato i titoli preferenziali di cui all’art. 50, comma 1-quater, D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, avrebbero avuto diritto alla attribuzione di un punteggio aggiuntivo nella misura del 15% sulla media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto, in ottemperanza al richiamato art. 5, comma 3, di cui all’Avviso ministeriale.
- Il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, con nota m_dg. DOG0194000.U del 28 ottobre 2019, ha invitato la Regione Campania ad avviare, attraverso i Centri per l'Impiego, le selezioni di lavoratori interessati secondo quanto previsto dall'Avviso di selezione pubblicato nella GU n. 80 dell'8 ottobre 2019.
- Con D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019 è stato approvato l’*“Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia”* (cfr. All. n. 13).
- Orbene, il cennato D.D. n. 1283/2019, nell’individuare le specifiche modalità di selezione ed i criteri di attribuzione dei punteggi - cui i Centri per l’impiego hanno ricorso per definire la posizione di ciascun candidato - ha rimandato a quanto espressamente disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19 novembre 2004, pubblicata



sul BURC n. 64 del 27 dicembre 2004 (*cf.* All. n. 11). In particolare, giova specificare che l'Avviso in esame dispone che, successivamente alla formulazione della graduatoria dei candidati, l'Amministrazione richiedente provvederà ad effettuare le procedure di selezione ai sensi dell'art. 26 della richiamata delibera n. 2104/2004, consistenti nella sottoposizione a prove di idoneità di carattere pratico/attitudinali.

- Con il su citato Avviso pubblico (di cui al D.D. n. 1283/2019) è stata adottata una procedura per la presentazione delle domande *online* - a far data dal 16 dicembre 2019 al 20 dicembre 2019, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 - sul portale: www.operatorigiudiziaricampania.it.
- Pertanto, nei termini prestabiliti, l'odierna ricorrente ha inoltrato domanda di partecipazione al predetto concorso, contrassegnata dal seguente codice identificativo alfanumerico: "BPBMPHD095".
- Con Decreto n. 59 del 3 febbraio 2020 il Direttore Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, della Giunta Regionale della Campania ha approvato la **graduatoria provvisoria generale** delle domande presentate, nonché la graduatoria provvisoria relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i. (*cf.* All.ti nn. 8; 9; 10).
- La dott.ssa Spina è venuta a classificarsi alla posizione **n. 510** della graduatoria provvisoria generale, totalizzando complessivamente **punti 115,74**.
- Con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, n. 973, del 23 ottobre 2020 è stata, dunque, resa pubblica la **graduatoria definitiva generale**, la graduatoria definitiva relativa alla riserva dei posti in favore dei



volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i., nonché l'elenco degli esclusi per non aver reso DID entro la data di pubblicazione dell'avviso pubblico (All. C) (cfr. All.ti nn. 5; 6; 7).

- Con l'approvazione delle graduatorie definitive, a ciascun candidato che avesse maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-*quater*, del D.L. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, è stato attribuito un punteggio extra **pari a 41,25 punti**; mentre, a ciascun candidato che avesse maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-*quinqües*, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, è stato attribuito un punteggio extra **pari a 8,45 punti**. Il calcolo dei cennati punteggi è stato effettuato sulla scorta dei surrichiamati parametri stabiliti dall'art. 5 dell'Avviso di selezione adottato dal Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia mediante pubblicazione nella GU n. 80 dell'8 ottobre 2019.
- Tuttavia, benché l'odierna ricorrente, in sede di approvazione della graduatoria definitiva generale, avesse diritto a vedersi attribuire un punteggio extra pari a **punti 41,25** - stante la maturazione, da parte della medesima Spina, dei titoli preferenziali di cui al più volte richiamato art. 50, comma 1-*quater* - si è vista illegittimamente riconoscere il deteriore punteggio extra pari a punti 8,45, collocandosi alla posizione n. **292** della predetta graduatoria, con un punteggio pari a punti **119,45**.
- Come se non bastasse, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 è stata approvata la **Graduatoria ordinaria definitiva**, graduatoria definitiva aventi diritto alla riserva di cui



all'art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 e l'Elenco degli esclusi, entrambi pubblicati sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021 (cfr. All.ti nn. 1; 2; 3; 4).

- Ancora una volta, l'odierna ricorrente, in sede di approvazione della graduatoria ordinaria definitiva, si è vista riconoscere il deteriore punteggio extra pari a **punti 4,125** (riconosciuto a coloro che, per contro, avessero maturato i titoli preferenziali di cui all'art. 50, comma 1-*quinquies*), a fronte del maggior punteggio extra pari a **punti 20,625** (riconosciuto a coloro che, per contro, avessero maturato i titoli preferenziali di cui all'art. 50, comma 1-*quater*), correttamente spettante.
- Ad esser chiari, dunque, benchè la Spina avesse diritto a collocarsi alla posizione **n. 83** della graduatoria ordinaria definitiva, in seguito alla illegittima decurtazione di **punti 16,5** è venuta a collocarsi alla posizione n. **272**, totalizzando un punteggio pari a punti **115,125**.
- Peraltro, urge evidenziare sin da subito, la illegittima decurtazione di punteggio perpetrata in danno della ricorrente inibisce il diritto della medesima alla partecipazione alle prove di idoneità, secondo le modalità predeterminate con D.D. n. 1283/2019, che, a quanto è dato sapersi, si svolgeranno durante il mese di giugno, con conseguente compromissione del proprio diritto all'assunzione.

Ne consegue la necessità di adire codesto Ecc.mo Tribunale affinché accerti la illegittimità dell'operato delle Amministrazioni intimato, alla luce dei seguenti motivi in

DIRITTO

I – Sulla illegittima decurtazione di punti 16,5, sotto la voce “Punteggi Aggiuntivi”, perpetrata in danno della dott.ssa Patrizia Spina



Alla stregua di quanto già evidenziato in punto di fatto, la Regione Campania, con D.D. n. 1283 del 9 dicembre 2019, ha indetto la procedura per cui è causa, volta all' "assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica FI del Ministero della Giustizia", su invito del Ministero della Giustizia che, con Avviso pubblicato nella GU n. 80 dell'8 ottobre 2019, ha fissato le linee guida ai fini dell'espletamento della ridetta procedura assunzionale.

In particolare, il Ministero della Giustizia, all'art. 5, comma 3, di cui all'Avviso di indizione della procedura per cui è causa, ha stabilito che sulla media, ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto delle graduatorie formate da ciascuna Amministrazione regionale, "[...] viene calcolato il 15% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore di tutti soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"; mentre, al successivo comma 4, ha stabilito che "sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90" e che, dunque, abbiano espletato il solo tirocinio formativo di cui all'art. 37, comma 11, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011.

Orbene, l'odierna ricorrente avrebbe avuto diritto a vedersi attribuire il maggior punteggio, sotto la voce "*Punti Aggiuntivi*", correttamente spettante ai candidati che - come la Spina - avessero maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50,



comma 1-quater, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 3, dell'Avviso ministeriale pubblicato nella GU n. 80 dell'8 ottobre 2019.

Ad esser chiari, il comma 1-quater, del richiamato art. 50, testualmente recita: “il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis”.

Infatti, sulla scorta di quanto attestato dal Tribunale di Palermo in data 21 dicembre 2016, l'odierna ricorrente, a seguito del completamento - presso l'Ufficio per il Processo del medesimo Tribunale - dell'ulteriore periodo di perfezionamento ex art. 50, comma 1-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014 - formalmente istituito con Decreto interministeriale del 20 ottobre 2015 - ha maturato i predetti titoli preferenziali, di cui al successivo comma 1-quater.

In particolare, il tribunale di Palermo, con attestato rilasciato in data 21 dicembre 2016, ha certificato quanto segue: “visto il Decreto Interministeriale 20 ottobre 2015, con il quale è stata indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'art. 37, comma li, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi nella struttura



organizzativa denominata "ufficio per il processo"; Vista la relazione redatta dal Responsabile della Cancelleria della Sezione 4" Penale, a cui è stato affidato il compito di tutoraggio, concernente l'attività espletata dalla dr.ssa SPINA Patrizia durante il periodo di tirocinio, dalla quale emerge che la medesima ha conseguito le conoscenze e le abilità necessarie allo svolgimento di un'utile attività di supporto nell'ambito dei servizi ausiliari della giurisdizione".

Ad esser chiari, infatti, mediante l'adozione del Decreto Interministeriale del 20 ottobre 2015 è stata "indetta la procedura di selezione ai fini dello svolgimento - da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi nella struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo", istituito a norma dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114".

non vi è chi non veda, pertanto, come l'odierna ricorrente, maturati i titoli preferenziali di cui *ex art.* 50, comma 1-*quater*, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha, altresì, maturato il diritto al riconoscimento dei punteggi aggiuntivi nella misura stabilita dall'art. 5, comma 3, della Avviso ministeriale.

Tuttavia, sia a seguito dell'approvazione - con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, n. 973, del 23 ottobre 2020 - della graduatoria definitiva generale, che a seguito della approvazione - con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021 - della graduatoria ordinaria definitiva, la dott.ssa Spina si è vista illegittimamente attribuire il punteggio extra - nella misura del 3% - calcolato sulla scorta dei parametri di cui all'art. 5, comma 4 (piuttosto che comma 3), dell'Avviso



ministeriale, con conseguente assegnazione alla medesima di una posizione deteriore nell'ambito di ambedue le graduatorie.

Invero, in sede di approvazione della graduatoria definitiva generale, mediante l'applicazione dei parametri di calcolo di cui all'Avviso ministeriale, a ciascun candidato che avesse maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-*quater*, del D.L. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, è stato attribuito un punteggio extra **pari a 41,25 punti**; mentre, a ciascun candidato che avesse maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-*quinqües*, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, è stato attribuito un punteggio extra **pari a 8,45 punti**.

Orbene, l'odierna ricorrente - all'indomani dell'approvazione della ridetta graduatoria definitiva generale - si è vista illegittimamente riconoscere il deteriore punteggio extra pari a punti 8,45, collocandosi alla deteriore posizione n. 292.

Come se non bastasse, in sede di approvazione della graduatoria ordinaria definitiva, la Spina, ancora una volta, si è vista riconoscere il deteriore punteggio extra pari a **punti 4,125** (riconosciuto a coloro che, per contro, avessero maturato i titoli preferenziali di cui all'art. 50, comma 1-*quinqües*), a fronte del maggior punteggio extra pari a **punti 20,625** (riconosciuto a coloro che, per contro, avessero maturato i titoli preferenziali di cui all'art. 50, comma 1-*quater*), correttamente spettantele.

Giova, infatti, ribadire che l'odierna ricorrente - stante la maturazione, da parte della medesima dei titoli preferenziali di cui al più volte richiamato art. 50, comma 1-*quater* - ha diritto alla attribuzione di un punteggio extra pari a punti 20,625, pari al 15% della media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto della graduatoria ordinaria definitiva.



Alla luce delle suesposte evenienze, emerge con palmare evidenza come la Spina, che - **in seguito alla illegittima decurtazione di punti 16,5** - è venuta a collocarsi alla posizione n. 272 della graduatoria ordinaria definitiva, totalizzando un punteggio pari a punti 115,125, avrebbe, invece, avuto diritto a collocarsi alla posizione n. **83** della graduatoria ordinaria definitiva, tra i posti utili messi a bando. Non vi è chi non veda, dunque, come l'*agere* della Regione Campania sia manifestamente illegittimo e vada, pertanto, censurato, mediante l'attribuzione, in favore della dott.ssa Spina, di punti 16,5, di cui si è vista privata, e conseguente ammissione della medesima alle prove idoneative di carattere pratico-attitudinale di cui al D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Il *fumus* emerge dalla palmare fondatezza degli articolati motivi di ricorso: in particolare, si ribadisce l'assoluta illegittimità della decurtazione di punteggio, sotto la voce "*Punti Aggiuntivi*", perpetrata in danno della ricorrente anche in sede di approvazione della graduatoria ordinaria definitiva, approvata il 9 aprile 2021, e della contestuale assegnazione della medesima ad una posizione peggiore nell'ambito della predetta graduatoria.

La disposta decurtazione di punti 16,5 e la conseguente collocazione della Spina alla posizione n. 272 dalla graduatoria ordinaria definitiva impedisce alla medesima di partecipare alla procedura finale di selezione prevista dall'Avviso di cui al richiamato D.D. regionale n. 1283/2019, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 della richiamata delibera di Giunta Regionale n. 2104/2004, consistente nella sottoposizione a prove di idoneità di carattere pratico/attitudinali, con conseguente compromissione del proprio diritto all'assunzione.



Sul punto, si precisa che la Giunta Regionale della Campania ha già provveduto alla convocazione dei candidati, utilmente collocatisi nella graduatoria ordinaria definitiva, per la loro sottoposizione alle suddette prove di idoneità, come emerge dalle lettere di convocazione che, a titolo esemplificativo, si offrono in produzione (cfr All. n. 20).

Orbene, in seguito al completamento delle prove di idoneità ed alla conseguente assunzione degli idonei sino alla copertura dei posti utili, pari a n. 110 unità, verrebbe definitivamente precluso alla dott.ssa Patrizia Spina ogni possibilità di essere assunta, benchè - si ribadisce - la stessa abbia pieno titolo ad essere inclusa nella graduatoria ordinaria definitiva in posizione utile.

In tali condizioni, si rende necessario che codesto Ill.mo Giudicante voglia disporre l'attribuzione in favore della ricorrente di punti 16,5, sotto la voce "Punti Aggiuntivi", di cui è stata illegittimamente privata, con conseguente ammissione - anche con riserva - alle prove idoneative, pratico/attitudinali: invero, il diritto che la ricorrente aziona nella presente sede in via principale sarebbe irrimediabilmente compromesso all'esito del giudizio di merito, posto che la procedura assunzionale sarebbe sicuramente conclusa ovvero, a tutto voler concedere, si troverebbe in fase già avanzata.

Difatti, anche in sede di bilanciamento degli interessi in gioco, il sacrificio che la ricorrente subirebbe qualora non venisse utilmente reintegrata nella graduatoria ordinaria definitiva, è senza dubbio nettamente superiore rispetto a quello, per lo più inesistente cui sarebbe tenuta l'Amministrazione.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART.

669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.



Alla stregua di quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento che intervenisse successivamente all'espletamento delle prove di idoneità, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione.

Misura cautelare la cui adozione è già stata ritenuta necessaria dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, che, con decreto cautelare monocratico dell'8 giugno 2021, ha ammesso con riserva la candidata Grani Silvana Maria alle ridette prove idoneative (*cf.* All. n. 16).

Chiaramente, ove tale istanza non venisse accolta, l'odierna ricorrente verrebbe, viceversa, privata del suo diritto all'assunzione e subirebbe un pregiudizio, imminente, grave ed irreparabile ad un bene della vita fondamentale e non risarcibile per equivalente.

* * * * *

Per tutte le motivazioni sopra esposte la dott.ssa Patrizia Spina, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, previa gli incumbenti di rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c. voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

voglia codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti:

1. in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicato sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021, recante, tra l'altro,



l'approvazione della graduatoria ordinaria definitiva, nella parte in cui illegittimamente assegna alla dott.ssa Patrizia Spina il minor punteggio, sotto la voce "*Punti Aggiuntivi*", pari a punti 4,125 e disporre, per l'effetto, l'ammissione del medesimo alle prove idoneative/attitudinali;

2. nel merito: **a)** accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa Patrizia Spina alla collocazione, in posizione utile, nell'ambito della graduatoria ordinaria definitiva dei candidati alla "*assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia*" approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021; **b)** accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla partecipazione alle prove idoneative di carattere pratico/attitudinali, di cui al D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019 recante l'*"Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia"*;
3. per l'effetto, condannare la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili alla attribuzione, in favore della dott.ssa Patrizia Spina, di punti 16,5, sotto la voce "*Punti Aggiuntivi*", con conseguente assegnazione della medesima alla posizione utile n. 83 della graduatoria ordinaria definitiva, approvata



con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicato sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021;

4. Condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

L'inattuabile reperimento dei nominativi di ciascun controinteressato - contrassegnato, come tutti i candidati alla procedura in oggetto, da un codice alfanumerico - oltre che l'elevato numero dei medesimi, rende sommamente difficili (se non impossibile) le notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi.

Pertanto, l'odierna ricorrente, all'esito del giudizio cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, chiede di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ad effettuare la notifica per pubblici proclami, anche, ove ritenuto più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente ovvero, in via del tutto subordinata, di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 150 c.p.c., con indicazione di tempi e modalità delle operazioni.

* * * * *

L'avv. Antonio Sasso, dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il valore del contributo unificato è pari ad **Euro 259,00**.

In via istruttoria deposita i seguenti atti e documenti:

- 1) Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9.04.2021;



- 2) Stralcio Graduatoria ordinaria definitiva;
- 3) Graduatoria aventi diritto alla riserva di cui all'art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 definitiva;
- 4) Decreto Dirigenziale Giunta Regionale n. 973 del 23.10.2020;
- 5) Stralcio graduatoria Definitiva Generale;
- 6) Graduatoria definitiva riserva posti;
- 7) Decreto Dirigenziale Giunta Regionale n. 59 del 3.02.2020;
- 8) Stralcio graduatoria Provvisoria Generale;
- 9) Graduatoria provvisoria riserva posti;
- 10) Deliberazione Regione Campania n. 2104 del 19.11.2004;
- 11) Avviso Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 80 del'8.10.2019;
- 12) Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 1283 del 9.12.2019;
- 13) Attestato di completamento periodo di perfezionamento;
- 14) Lettere di convocazione per l'espletamento della prova di idoneità;
- 15) Decreto cautelare Monocratico emesso dal Tribunale di SMCP l'8 giugno 2021;
- 16) Documento di riconoscimento.

Napoli, lì 24 giugno 2021

Avv. Antonio Sasso

